



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3446 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Dotto Morcone a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Simone Abellonio, Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci 16;

contro

il Comune di Morcone, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Michela La Bella in Napoli, viale Maria Cristina di Savoia, 18;

la Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Monti, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Napoli, via S.Lucia, 81;

per l'annullamento

- della nota del Comune di Morcone, prot. n. 8378 del 7 luglio 2017, che ha disposto la sospensione dell'inizio dei lavori per la costruzione del parco eolico autorizzato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 999 del 31 ottobre 2014;
- degli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi: per quanto

occorrere possa, la nota prot. n. 8760 del 18 luglio 2017 del Comune di Morcone, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione della convenzione rep. n. 1187 del 30 marzo 2015, che ha regolato “la concessione, in esclusiva, dei diritti di superficie e servitù delle aree di proprietà comunale in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle Società Dotto Morcone S.r.l. ed Energia Eolica Sud S.r.l. per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto eolico”, nelle parti di cui in narrativa; per quanto occorrere possa, della nota della Regione Campania – Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale – Sviluppo Economico e Attività Produttive – U.O.D. 04 “Energia e Carburanti”, prot., n. 2017.0492932 del 18 luglio 2017, comunicata il 20 luglio 2017, recante per oggetto “riscontro V/s nota del 29 giugno 2017, acquisita al protocollo col n. 0421300, concernente la comunicazione di inizio lavori di costruzione ed esercizio dell'impianto eolico in località Montagna del Comune di Morcone, autorizzato con D.D. n. 999/2014 – I° Lotto”; della nota del Comune di Morcone, prot. n. 9726 dell'11 agosto 2017, per le parti di cui in narrativa;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 5.9.2017 :

- della nota della Regione Campania – Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive –U.O.D. 3 “Energia, Efficientamento Energetico e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia”, prot. n. 2017. 0569692 del 30 agosto 2017, recante per oggetto “Progetto Parco Eolico Morcone, autorizzato con D.D. 999/2014 – Riscontro Vs. nota del 21.07.2017, acquisita al prot. reg. num. 0507666 del 24 luglio 2017”, nelle parti di cui in narrativa;

- della nota del Comune di Morcone, prot. n. 10110 del 25 agosto 2017, recante per oggetto “Progetto parco eolico Morcone autorizzato con D.D. Regione Campania 999/2014. Comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione della convenzione rep. n. 1187 del 30 marzo 2017”, per le parti di cui in narrativa.

- degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto occorrere possa, la nota della Regione Campania – Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico – Direzione Generale – Sviluppo Economico e Attività Produttive – U.O.D. 04 “Energia e Carburanti”, prot. n. 2017.0492932 del 18 luglio 2017, comunicata il 20 luglio 2017, recante per oggetto “riscontro V/s nota del 29 giugno 2017, acquisita al protocollo col n. 0421300, concernente la comunicazione di inizio lavori di costruzione ed esercizio dell'impianto eolico in località Montagna del Comune di Morcone, autorizzato con D.D. n. 999/2014 – I° Lotto”, per le parti di cui in narrativa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Morcone e della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, demandata al merito la delibazione delle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune resistente, il ricorso non appare assistito dal *fumus*;

Rilevato, infatti, che, come affermato anche da parte ricorrente, il cuore del giudizio risiede nel determinare se sia o meno consentito suddividere in parti la progettazione esecutiva afferente all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico di cui al decreto dirigenziale n. n. 999 del 31 ottobre 2014 e di dare, quindi, inizio all'esecuzione alle opere previste in ciascuna parte, senza dover previamente

depositare il progetto esecutivo dell'intero intervento e delle opere connesse;

Ritenuto che la tesi sostenuta da parte ricorrente, secondo la quale il progetto sarebbe divisibile in lotti e potrebbe essere consentita la realizzazione delle sole opere immediatamente eseguibili, ad avviso del Collegio non appare condivisibile giacché l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto della società ricorrente, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, è stata frutto di una valutazione unitaria e conseguentemente richiede il deposito di un progetto esecutivo unico per l'intervento e per tutte le opere connesse, apparendo, invece, in contrasto con la *ratio* della citata normativa ammettere una parcellizzazione della progettazione e delle opere da eseguire;

Ritenuto che tale interpretazione trova conforto proprio nelle prescrizioni - peraltro non impugnate né in alcun modo contestate da parte ricorrente - del citato D.D. n. 999 del 31.10.2014 che al punto 8.4. prevede espressamente la trasmissione, "prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Direzione Sviluppo Economico e AA. PP., U.O.D. Energia e Carburanti e al Genio civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato"; Rilevato che il deposito del predetto progetto esecutivo non è mai avvenuto, come affermato dal Comune di Morcone nell'atto inibitorio impugnato e confermato dalla Regione Campania, nella relazione della D.G. Sviluppo Economico e Attività produttive, prot. n. 2017 0621967 del 21.9.2017, depositata il 23.9.2017;

Rilevato, infine, che l'ordinanza inibitoria gravata, espressione del generale potere di controllo sul territorio attribuito all'Ente locale e non di un potere di natura squisitamente edilizia, sembrerebbe essere sorretta da una pluralità di motivazioni, parte delle quali non appaiono essere state oggetto di specifica confutazione ad opera dalla società ricorrente;

Ritenuto che l'assenza del *fumus* del ricorso esime il Collegio dall'esaminare il profilo del *periculum* che seppure fosse sussistente non sarebbe idoneo da solo a consentire

l'accoglimento della domanda di misure cautelari;

Visto l'art. 57 c.p.a. sussistono giusti motivi, in considerazione della novità e della complessità delle questioni sottese alla controversia in esame, per compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) respinge la domanda di misure cautelari.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Marina Perrelli, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Marina Perrelli

IL PRESIDENTE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO